



COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°43

del 28/03/2018

OGGETTO	<i>Approvazione convenzione con il Comune di Montelepre per l'utilizzazione di un dipendente comunale a tempo pieno ai sensi dell'art. 1, c. 557 della L.311/2004</i>
----------------	---

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di marzo nella sede delle adunanze della casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle ore 13,25

Presiede l'adunanza il **Sig. Dr. Salvatore Sutura** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

		Presente	Assente
1) Dr..	<i>Sutura Salvatore</i>	<i>Sindaco</i> [X]	[]
2) Dott.	<i>Ferro Giuseppe</i>	<i>Assessore</i> []	[X]
3) Prof.ssa	<i>Giordano Daniela V. Sindaco</i>	<i>Assessore</i> [X]	[]
4) Geom..	<i>Ferro Antonio</i>	<i>Assessore</i> [X]	[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale **dr. Calogero Calamia**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il sostituto del Responsabile dell'Area Amministrativa – Dr.ssa A. Ippolito - sottopone alla Giunta la seguente proposta istruttoria, attestando l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interessi, sia pure potenziali.

CONSIDERATO che occorre procedere all'individuazione di un responsabile dell'Area Finanziaria il cui posto risulta vacante in dotazione organica;

RITENUTO che, nelle more dell'adozione dei necessari atti di programmazione del fabbisogno di personale per una stabile copertura del posto, si può fare ricorso all'istituto dello scavalco di eccedenza, utilizzando personale dipendente a tempo pieno di altri comuni, entro il limite massimo di 12 ore settimanali, come prevede l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 in base al quale “ *i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti... possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza*”;

RITENUTO, infatti, che la norma in questione si configura come normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali (così, Ministero dell'Interno, circolare n. 2 del 26.5.2014);

RITENUTO, altresì, che il Consiglio di Stato, con il parere n. 1213/2014, approfondendo quanto già evidenziato con il parere n. 2141 del 2015, ha precisato che la natura speciale della norma in questione, fermo restando il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del d.lgs. 66/2003 e s.m.i., consente di superare l'art. 4, comma 2-bis del CCNL 14.9.2000, che non consente di attribuire la titolarità della posizione organizzativa a dipendenti utilizzati a tempo determinato in misura inferiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, proprio valorizzando la specialità della disposizione e la finalità da essa tutelata di consentire ai comuni più piccoli, in un sistema di vincoli stringenti alle spese di personale, di assicurare la corretta erogazione dei servizi e funzioni di competenza;

DATO ATTO che secondo il più recente orientamento delle sezioni regionali della Corte dei Conti:

1) la disposizione di cui al citato comma 557, come fonte normativa speciale, introduce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall'art. 53 del d. lgs. 165/2001, non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all'amministrazione di provenienza (sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012);

2) in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza: “l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale”(sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009);

3) la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli di cui all'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010, non trattandosi di una nuova assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, ma di un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno (Sez. riunite Sicilia n. 4/2013);

4) la spesa che deriva dall'utilizzazione del personale ai sensi del citato comma 557 va, comunque, inclusa nei limiti imposti dal legislatore alla spesa di personale e, pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 557, l. 296/2006, la spesa complessiva del personale sostenuta nell'anno 2018, inclusa anche quella derivante dalla presente utilizzazione, non può essere superiore a quella media del triennio 2011-2013;

DATO ATTO che, secondo i dati del consuntivo 2016 il Comune rispetta il richiamato comma 557 dell'articolo unico della L. 296/2006, in quanto la spesa del personale dell'anno 2016 è inferiore alla media del triennio 2011/2013, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nelle deliberazioni n. 26, 27 e 28 del 2015; tale trend si confermerebbe per il 2017 sulla base dei dati del preconsuntivo in ragione di n. 3 cessazioni registratesi (n. 1 cat. D, n. 1 cat. C e n. 1 cat. B), fatta salva comunque la certificazione in sede di approvazione del rendiconto 2017,

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all' individuazione di un soggetto esterno, cui affidare la responsabilità del settore;

CONSIDERATO che al fine di assicurare lo svolgimento di una funzione istituzionale essenziale ed irrinunciabile quale è quella del responsabile dell'Area Finanziaria, garantendo nel contempo la progressiva riduzione della spesa di personale e della sua incidenza sulle spese correnti, è possibile servirsi dell'attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno di altra amministrazione locale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 30.11.2004, n.311, appositamente autorizzato dall'amministrazione di provenienza, per il quale il comune dovrà sopportare i costi pari nel massimo ad 1/3 della retribuzione nella categoria di inquadramento, in quanto, tenuto conto che l'art. 5 del d. lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in 48 ore settimanali, la prestazione lavorativa del dipendente utilizzato non potrà essere superiore a n. 12 ore settimanali;

CONSIDERATO, pertanto, di poter procedere a coprire il posto vacante di responsabile dell'Area Finanziaria, mediante l'utilizzazione per n. 12 ore settimanali di un dipendente a tempo pieno di un ente locale, che svolga le funzioni di responsabile dell'Area Finanziaria con la titolarità della relativa posizione organizzativa, previamente autorizzato dal proprio Comune;

CONSIDERATO che dalla lettura della richiamata circolare n. 2/2014, nonché dei pareri delle sezioni regionali della Corte dei Conti e della circolare RGS n. 16/2012, si evince che l'utilizzazione in questione avviene sulla base di una convenzione tra il comune datore di lavoro ed il comune utilizzatore del dipendente, la quale può essere inquadrata tra quelle di natura gestionale non trattandosi di disciplinare l'esercizio di funzioni o servizi in forma associata;

VISTA la nota del sindaco prot. 4105 del 30.03.2018 con la quale è stato chiesto al sindaco del Comune di Montelepre l'autorizzazione all'utilizzazione ex art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 del responsabile del Settore Finanziario di quel comune – Dr. Pitroantonio Bevilacqua, dipendente a tempo pieno e determinato;

PRESO ATTO che il Comune di Montelepre con deliberazione di G.M. n. 35 del 30.03.2018 ha autorizzato l'utilizzazione del Responsabile del servizio finanziario Dr. Pietroantonio Bevilacqua;

VISTO l'allegato schema di convenzione (all. A)

CONSIDERATO che alla spesa derivante dalla presente utilizzazione si farà fronte con le somme già stanziare nel bilancio 2017/2019, annualità 2018, per il pagamento della retribuzione e l'indennità di posizione del responsabile cessato parametrize alle ore effettuate;

DATTO ATTO che, al fine di assicurare una regolare funzionalità dei servizi dell'Area Finanziaria, la spesa conseguente il presente deliberato è indifferibile e necessaria ad evitare che siano arrecati danni gravi e certi all'ente anche in considerazione dei ritardi nell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;

DATO ATTO che sulla presente proposta debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 53 della L., 142/90., nel testo recepito dalla L.r. 48/1991 e succ. mod.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

-di procedere alla copertura del posto vacante di Responsabile dell'Area Finanziaria, mediante l'utilizzazione per n. 12 ore settimanali del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Montelepre – Dr. Pietro Antonio Bevilacqua, dipendente a tempo pieno e determinato di tale comune, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 30.11.2004, n.311;

-di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con il Comune di Montelepre;

- di stabilire che l'utilizzazione decorrerà dalla stipula della convenzione fino al 31.08.2018, si svolgerà per n. 12 ore settimanali, in aggiunta all'orario di lavoro già svolto dal soggetto individuato presso il proprio datore di lavoro pubblico, che la retribuzione sarà parametrata ad 1/3 della retribuzione già percepita dal soggetto utilizzato;

- di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui alla presente proposta;

- di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della LR 44/1991, stante l'urgenza di nominare il Responsabile dell'Area Finanziaria al fine di evitare un rallentamento dei procedimenti

dell'unità organizzativa in argomento.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti

DELIBERA

1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.

Con separata votazione unanime

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

*F.to IL SINDACO – PRESIDENTE
Dr. Salvatore Sutera*

F.to L'Assessore Anziano
Prof.ssa Giordano Daniela

F.to Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione

[X] è divenuta esecutiva 30/03/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12 L.R.44/91

[] è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione-

F.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal 30 MAR. 2018 al 14 APR. 2018 al n. _____ di pubblicazione.

Gibellina li _____

Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione dell'albo pretorio on line,

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal 30 MAR. 2018 al 14 APR. 2018, come prescritto dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale



COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, N. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal _____

OGGETTO: Approvazione convenzione con il Comune di Montelepre per l'utilizzazione di un dipendente comunale a tempo pieno ai sensi dell'art. 1, c. 557 della L. 311/2004.

UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Li 30-03-2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Antonella Ippolito

UFFICIO AREA FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Li 30/03/2018

SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Calogero Calamia

Allegato alla deliberazione di G.M. N. _____ DEL _____

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI UN DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004

Il Arch. Maria Rita Crisci, nella qualità di Sindaco del Comune di Montelepre, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera della Giunta Municipale n. __ del ____

E

Il dott. Salvatore Sutera, nella qualità di Sindaco del Comune di Gibellina, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera della Giunta Municipale n. __ del ____ .

PREMESSO

Che il Comune di Gibellina è privo del Responsabile dell'Area Finanziaria e che intende avviare le procedure per la copertura stabile del posto;

Che l'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 consente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di avvalersi per la copertura dei posti vacanti, anche di responsabile di macro-strutture di vertice, di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di altri enti locali;

Che nota prot. del con la quale il Sindaco di Gibellina ha chiesto al Sindaco del Comune di Montelepre l'autorizzazione all'utilizzazione ex art. 1 , comma 557 della legge n. 311/2004 del responsabile del settore finanziario del Comune di Montelepre;

Che con nota prot. del il Sindaco del Comune di Montelepre ha autorizzato l'utilizzazione del Dr. Bevilacqua nella forma richiesta dal Comune di Gibellina;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il Responsabile del settore finanziario del Comune di Montelepre, Dr. Pietroantonio Bevilacqua, dipendente a tempo pieno e determinato ex art. 110 del tuel, è autorizzato a prestare attività presso il Comune di Gibellina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della legge n.311/2004.

2. Ai fini dell'utilizzazione il Comune di Gibellina non procederà alla stipula di un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato con il dipendente del Comune di Montelepre, Dr. Pitroantonio Bevilacqua.

3. Il Comune di Gibellina utilizzerà il dipendente autorizzato per lo svolgimento delle funzioni di responsabile dell'area Finanziaria; dopo l'esecutività della presente convenzione, l'esercizio delle funzioni di responsabile dell'area Finanziaria da parte del dipendente utilizzato resta subordinato esclusivamente all'adozione di un decreto del sindaco del Comune di Gibellina per l'attribuzione delle funzioni dirigenziali e la titolarità della posizione organizzativa della macro-struttura del Comune utilizzatore.

4. La prestazione lavorativa del dipendente autorizzato si svolgerà per n. 12 ore settimanali, nel rispetto del limite massimo previsto dalla legge. L'attività lavorativa deve essere prestata presso il Comune di Montelepre in giornate intere secondo l'organizzazione del lavoro vigente nell'ente locale; mentre sarà prestata presso il Comune utilizzatore anche per porzioni di giornate lavorative secondo l'organizzazione di quel lavoro; ciascun Ente, pertanto, è tenuto a rilevare l'assenza del dipendente, anche ai fini delle rilevazioni del conto annuale, fermo restando che l'autorizzazione delle ferie e dei permessi, ad eccezione di quelli brevi, compete al Comune datore di lavoro.

5. Gli emolumenti spettanti al dipendente utilizzato per l'attività svolta presso il Comune di Gibellina verranno erogati direttamente da quest'ultimo, senza far ricorso a rimborsi al datore di lavoro. Ai sensi

dell'art. 53, comma 16 e segg. del D.lgs. n. 165/2001 il Comune di Gibellina comunicherà gli emolumenti corrisposti per l'incarico de quo.

6. Il Comune di Gibellina si obbliga a garantire al dipendente utilizzato tutte le garanzie in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché la copertura assicurativa per eventuali infortuni.

7. La presente Convenzione ha efficacia fino al 31 agosto 2018; potrà essere prorogata a richiesta dell'ente utilizzatore, con richiesta da comunicare prima della scadenza e previa deliberazione della Giunta Municipale; le parti potranno recedere anticipatamente con comunicazione scritta da comunicare con preavviso di 30 giorni.

Per il Comune di Montelepre

Arch. Maria Rita Crisci

Per il Comune di Gibellina

Dr. Salvatore Sutera